



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

*DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA*

Prot. 25/I/0006202

*Roma, 2 aprile 2010*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società di lavoro svizzere e attività in Italia.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità per una società svizzera, in possesso dell'autorizzazione cantonale e federale ad operare come società di lavoro interinale, di essere iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 al fine dello svolgimento della sua attività anche in Italia quale agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro.

Fa presente l'interpellante che, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie di somministrazione, è possibile fare riferimento all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera in tema di agevolazione della prestazione dei servizi sul territorio delle parti contraenti nonché alle Decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000 della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti della CEE, concernenti l'applicabilità del Regolamento (CEE) n. 1408/1971 alla fattispecie del distacco del personale all'estero.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto va ricordato che lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro è riservato esclusivamente ai soggetti individuati dal D.Lgs. n. 276/2003: operatori pubblici e privati espressamente autorizzati da questo Ministero (artt. 4, 6 del D.Lgs. n. 276/2003), dalle Regioni e dalle Province autonome con riferimento al proprio territorio (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 276/2003), previo accertamento del possesso degli specifici requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5 del D.Lgs. citato.

In particolare, tra i requisiti giuridici richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie che svolgono attività di somministrazione di lavoro, l'art. 5, comma 1, lettera a) e b), prevede, in linea con la *ratio* degli atti normativi comunitari in materia di concorrenza e tutela dei lavoratori, sia

*“la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione Europea”* sia che *“la sede legale o una sua dipendenza – si trovi – nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea”*.

Ai sensi delle norme citate, pertanto, il campo di applicazione della disciplina italiana relativa alla somministrazione di lavoro risulta circoscritto agli Stati membri della Comunità Europea e quindi solo le società stabilite in uno degli Stati membri dell’Unione, costituite nella forma prevista dal D.Lgs. n. 276/2003 e nel rispetto dei requisiti giuridici e finanziari prescritti dalla relativa disciplina, possono iscriversi all’Albo delle Agenzie per il Lavoro italiano.

D’altro canto, sebbene l’Accordo del 21 giugno 1999, stipulato tra la Confederazione Svizzera e i Paesi membri dell’Unione Europea, abbia previsto la liberalizzazione della prestazione di servizi di breve durata – non superiore a 90 giorni per anno – si evidenzia che l’art. 22, comma 3, lettera i) dello stesso prevede che le relative norme *“non pregiudicano l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente”* in materia di *“attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali”*.

Solo per inciso si fa presente che tale previsione consente di ritenere non equivalenti la prestazione di servizi di breve durata e l’attività di somministrazione.

Ne discende quindi, in via generale, che i Paesi firmatari dell’Accordo, con riferimento allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, sono soggetti alla disciplina vigente nel relativo territorio ed in particolare che in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, sussiste l’impossibilità per le società di lavoro interinale appartenenti a Paesi extracomunitari di esercitare nel territorio italiano l’attività di somministrazione di lavoro e dunque di iscriversi all’apposito Albo in quanto prive degli specifici requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. citato.

Si rappresenta, infine, che risulta non inerente ai fini dell’iscrizione nell’Albo delle agenzie per il lavoro il riferimento dell’interpellante alle decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000 della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti, relative all’applicabilità del Regolamento (CEE) n. 1408/1971 alla fattispecie del distacco del personale all’estero.

Si evidenzia, infatti, che il Regolamento (CEE) n. 1408/1971 ha posto le basi per la salvaguardia dei regimi previdenziali pubblici grazie alla previsione del principio di territorialità dell’obbligo assicurativo ed ha, altresì, previsto la deroga a tale principio in caso di distacco comunitario. Le due decisioni della Commissione Amministrativa citate hanno confermato e disciplinato la materia del distacco, utilizzabile nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi dall’impresa stabilita nel territorio svizzero al fine di inviare lavoratori nel territorio di uno

Stato membro (si vedano in proposito le INPS circ. n. 28/1998 e n. 173/2002), nulla disponendo in merito all'attività di somministrazione di manodopera e al relativo regime autorizzatorio.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo Pennesi)

CC